

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
**Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -**  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**SOCIETÀ CREDITRICE**

- ricorrente -

Contro

**FALLIMENTO S.R.L.**

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 27 maggio 2009.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli dichiarò improcedibile l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. proposta dalla creditrice s.p.a.

Ritengono i giudici del merito che la tardiva notificazione al curatore del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione rende improcedibile l'opposizione allo stato passivo, non potendo trovare applicazione l'art. 291 c.p.c..

Ricorre per cassazione la s.p.a. e propone due motivi d'impugnazione. Non ha spiegato difese il fallimento.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 99, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerata tardiva la notifica al curatore del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione dell'opposizione allo stato passivo. Sostiene che, non essendo stata comunicata dalla cancelleria, l'ordinanza in data 4 aprile 2009 fu conosciuta solo il 17 aprile 2009 e la notifica richiesta il 27 aprile 2009, entro il prescritto termine di dieci giorni.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 291 c.p.c., che prevede la possibilità di rinnovazione della notifica invalida. Sostiene che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c., richiamando una giurisprudenza non pertinente.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, *"nei giudizi di impugnazione dello stato passivo L. Fall., ex art. 99, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinario assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via*

*interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalisti - che delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c." (Cass., sez. 1<sup>a</sup>, 10 settembre 2014, n. 19018, n. 632067, Cass., sez. un., 4 dicembre 2009, n. 25494, m. 610567). Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato con rinvio.*

**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*